



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:

D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico

in data 04/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 27/02/2024

proposto da

Salvatore Pezzano - PZZSVT64E14A399R

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanosp@pec.it

contro

Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1 83031 Ariano Irpino AV

elettivamente domiciliato presso protocollo.arianoirpino@asmepec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 3270/2023 TARI 2023

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'atto ivio indicato deducendo la MANCATA APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE della TARI 2023 PER ZONA NON SERVITA – VIOLAZIONE C. 657, ART. 1. LEGGE N. 147/2013. Ha dedotto che gli immobili tassati non sono mai stati serviti dal servizio di raccolta rifiuti porta a porta istituito dal Comune di Ariano Irpino (AV); infatti le utenze

sono situate in Contrada Stratola, civico n. 4, zona del tutto non servita dal servizio di raccolta porta a porta e posta ad una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento. Il ricorrente ha documentato che con comunicazione del 15 ottobre 2019 aveva reso noto il disservizio subito al Comune di Ariano Irpino (AV), come da documentazione allegata, chiedendo la revisione della TARI annualmente pagata. Ha dedotto che in merito, nessuna risposta è pervenuta dal Comune e che è stata richiesta anche l'attivazione del servizio porta a porta (richiesta del 15/10/2020) in quanto zona non servita, ma non è stata ricevuta nessuna risposta in merito.

Si è costituito il COMUNE DI ARINO IRPINO resistendo al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni che seguono.

Come dedotto dalla parte ricorrente, sulla questione dedotta in giudizio si è pronunciata la CTR di SALERNO con più sentenze favorevoli passate in giudicato.

In particolare, dai precedenti prodotti in giudizio si evince che con le sentenze n. 7628/2022 e n. 2414/2023 la Corte di Giustizia di II grado si è espressa nel senso che la residenza del Sig. Pezzano, che si trova in Ariano Irpino (AV) Contrada Stratola n. 4, non è servita dal servizio porta a porta del Comune di Ariano Irpino e si trova ad una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento. Tale circostanza è confermata dalla documentazione in atti e non vi sono elementi in base ai quali poter diversamente ritenere. In particolare, la menzionata Corte, con la sentenza n. 2414/2023 così si è espressa sulla medesima questione:

"Si fa presente che Il Sig. Pezzano Salvatore ha sempre chiesto sia in 1° grado che nel presente giudizio la riduzione della TARI ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale e dell'art. 1 comma 656 Legge n. 147/2013, in quanto non servito dalla raccolta rifiuti "porta a porta".

Dalla documentazione in atti si evince che il servizio di raccolta "porta a porta" viene garantito lungo la SS. 90 "da supermercato Decò a Bar bivio Villanova" per utenze su strada mentre per le gli altri utenti, situati su strade di collegamento, viene garantito con l'istallazione di postazioni stradali.

L'imposta TARI è dovuta ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Ai sensi dell'art. 1, L. 147/13, il comma 641 rileva " il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti (o assimilabili)"; il comma 656 "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente"; il comma 657 "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita". Il legislatore, nell'istituire la TARI, ha riconosciuto il beneficio della riduzione della tariffa allorché il servizio viene reso dal Comune solo parzialmente ed ha previsto espressamente, ai sensi dell'art. 1, commi 656 e 657 della L. 147/2013. Il Regolamento TARI del Comune di Ariano Irpino prevede all'art. 24, Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio, comma 1 che "Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso alla proprietà privata al contenitore (indifferenziato) più vicino" - "Sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà privata". Tale riduzione non spetta per le utenze situate nelle zone servite dal sistema di raccolta cd "porta a porta".

Va evidenziato, come stabilisce il Comune non comporta l'esenzione ma, eventualmente, il pagamento del tributo in misura ridotta.

La Corte di legittimità (Sentenza n. 22130/2017) ha statuito che, in materia di imposta sui rifiuti, pur operando

il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Dagli atti risulta che Il Sig. Pezzano Salvatore ha chiesto al Comune, in data 15/10/2019, una revisione della TARI non beneficiando del servizio "Porta a Porta" essendo la sua unità abitativa situata nella parte interna della Contrada Stratola, 4, lontana dalla zona in cui detto servizio viene effettuato.

Nella fattispecie, è circostanza documentata e non specificamente contestata dal Comune di Ariano Irpino che l'attività di raccolta dei rifiuti "Porta a Porta" sia stata espletata nei confronti del Sig. Pezzano Salvatore; per quanto qui interessa in questa sede è da prendere in considerazione la distanza dell'unità abitativa sita in Contrada Stratola n. 4 e la S.S. 90 dove sono ubicati i contenitori.

Secondo il regolamento comunale TARI la riduzione al 40% si applica per le utenze che distano a più di 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato seguendo il percorso più breve, calcolato dall'accesso alla proprietà privata al contenitore (indifferenziato) più vicino ed escludendo dal calcolo percorsi in proprietà privata.

La Corte di Cassazione, Sez. V, con Ordinanza n. 2030/2023, ha statuito che "In tema di TARI/TARSU, il ilito dalla legge, che il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico dell'effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, il quale, pertanto, deve dimostrare che il servizio di raccolta, istituito e attivato: non si sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; ovvero, si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso. Qualora tale onere probatorio venga soddisfatto, l'accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (di carattere "tecnico" perché determinate dalla contrazione del servizio e dei relativi costi di erogazione) comporta l'applicazione dell'imposta nella misura massima, rispettivamente del 20 e del 40%. A differenza delle riduzioni c.d. agevolative si tratta di riduzione obbligatoria discendente direttamente dalla legge, indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dai regolamenti comunali".

Dalle prove depositate, perizia tecnica dell'arch. Cardinale, si evince che l'unità immobiliare è ubicata alla contrada Stratola n. 4 e dista circa 700 metri dall'area dedicata per il conferimento (contenitori)". Non vi sono ragioni per non confermare in questa sede le trascritte considerazioni. Per quanto su esposto, la Corte ritiene che l'appello del contribuente deve essere accolto in riforma della decisione di primo grado e che deve ritenersi applicabile sia quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza di merito che dal Regolamento TARI del Comune di Ariano Irpino che prevede all'art. 24, comma 1, una riduzione del tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, pari al 40% con applicazione delle tariffe ridotte in quanto non servite dal servizio rifiuti "Porta a Porta".

Non vi sono motivi per discostarsi da tale giudicato.

Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.

Spese compensate stante la sussistenza di diversi orientamento giurisprudenziali di merito sulla questione dedotta in giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite.

Così deciso in Avellino il 4.7.2024

IL GIUDICE MONOCRATICO